

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV

Prot. n. AOODGPER 6265

Roma, 5 maggio 2009

Oggetto: Mobilità docenti di religione cattolica per l'a.s. 2009/2010.

In risposta a quesiti proposti da diverse Direzioni regionali si chiarisce quanto segue. Al personale docente di religione cattolica di ruolo non può essere attribuito il punteggio previsto dalla lettera C della tabella A dell'Allegato D al CCNI, concernente la mobilità del personale scolastico sottoscritto il 12 febbraio 2009, in quanto la circostanza non è espressamente prevista. Data la peculiare condizione giuridica di detti insegnanti, che sono titolari su una dotazione organica regionale articolata per diocesi, non è applicabile per analogia la disciplina concernente i titolari di Dotazione Organica di Sostegno, esplicitamente considerati nella lettera C della citata tabella, i quali corrispondono a una diversa fattispecie.

Al medesimo personale, inoltre, non può essere riconosciuto il punteggio di cui alla lettera D della succitata tabella A, per mancanza dei requisiti previsti, dato che anche coloro che sono stati assunti in ruolo con il primo contingente nell'anno scolastico 2005/06 non hanno potuto maturare la condizione di non presentare domanda di trasferimento per un triennio entro il 2007/08. Infine, per quanto riguarda i 12 punti previsti per il superamento di un concorso, essi vanno attribuiti, come a suo tempo riconosciuto con nota del 30-6-2008, prot. 10892, di questa Direzione Generale e poi espressamente ribadito dall'art. 4, c. 4, dell'O.M. 23-3-2009, n. 36.

IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI